

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 739-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri) del Senato della Repubblica
nella seduta del 16 dicembre 1959*

*modificato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)
della Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1960*

(V. Stampato n. 1870)

d'iniziativa dei senatori PASTORE, CINGOLANI, CIANCA e LAMI STARNUTI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 OTTOBRE 1960

Estensione delle disposizioni della legge 30 giugno 1956, n. 775, istitutiva di un « ruolo speciale transitorio ad esaurimento » presso il Ministero degli affari esteri

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 30 giugno 1956, n. 775, sono estese agli impiegati locali assunti dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari dopo il 4 giugno 1944, tra i cittadini italiani residenti all'estero, provenienti dall'emigrazione politica patriottica, in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge suddetta, anche se posteriormente licenziati per compiuti limiti di età, purchè abbiano compiuto o compiano dieci anni di servizio utile ai fini della pensione, compreso il servizio non di ruolo, da riscattare ai sensi dell'articolo 13 della legge 30 giugno 1956,

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Le disposizioni della legge 30 giugno 1956, n. 775, sono estese agli impiegati locali assunti, in base al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari dopo il 4 giugno 1944 e non oltre il 31 dicembre 1956 tra i cittadini italiani residenti all'estero, i quali dopo il 28 ottobre 1922 siano stati perseguitati a seguito dell'attività politica da loro svolta contro la dittatura fascista, e siano pertanto espatriati. Lo stesso beneficio è concesso agli impiegati locali coniugi o vedovi di perseguitati, che siano pur essi espatriati.

n. 775. Il periodo di servizio maturato, agli effetti del trattamento di quiescenza da tali impiegati all'atto del loro collocamento a riposo per limiti di età, viene considerato equivalente, se inferiore, a 20 anni di servizio pensionabile.

Gli impiegati interessati dovranno, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al Ministero degli affari esteri, chiedendo la cennata estensione di cui al comma precedente.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge faranno carico sui capitoli 7 e 48 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Il beneficio di cui al precedente comma è attribuito agli impiegati locali suddetti, in servizio al momento dell'entrata in vigore della precitata legge del 30 giugno 1956, n. 775, anche se posteriormente licenziati per compiuti limiti di età, purchè abbiano compiuto o compiano dieci anni di servizio utile ai fini della pensione, compreso il servizio non di ruolo, da riscattare ai sensi dell'articolo 13 della suddetta legge 30 giugno 1956, n. 775. Il periodo di servizio maturato, agli effetti del trattamento di quiescenza, da tali impiegati all'atto del loro collocamento a riposo per limiti di età, viene considerato equivalente, se inferiore a 20 anni di servizio pensionabile.

Gli impiegati interessati dovranno, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al Ministero degli affari esteri, chiedendo la cennata estensione di cui ai commi precedenti.

Art. 2.

Il riconoscimento della qualifica prevista dal primo comma dell'articolo 1 è devoluto alla Commissione istituita dall'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, integrata, a questi effetti, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge faranno carico sui capitoli n. 6 e n. 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il corrente esercizio.